

ALLEGATO 1C

CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA VERIFICA, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DAL CONCESSIONARIO DEL "CENTRO POLISPORTIVO TERRACHINI" DI VIA TERRACHINI, DALL'APPALTATORE DELLO "STADIO MIRABELLO" DI VIA MATTEOTTI, DAL CONCESSIONARIO DELL'IMPIANTO NATATORIO "FERRETTI-FERRARI" DI VIA MELATO 2/D CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI E VERIFICA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI.

Codice CIG: - RUP: Dott.ssa Giovanna D'Angelo.

L'anno duemiladiciannove, addì del mese di in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Fondazione medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative

e

- il sig. nato a il e residente a

..... in Via n. C.F.:, in
qualità di della società con sede in
..... alla via C.F. e P. IVA
..... aggiudicatario dell'affidamento del servizio di supporto al
RUP ai fini della verifica, approvazione e validazione di progetti presentati
dal Concessionario del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n.
44, dall'Appaltatore dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti n. 2, dal
Concessionario dell'impianto natatorio "Ferretti-Ferrari" di Via Melato 2/D,
controllo dell'esecuzione dei relativi lavori e verifica del certificato di
regolare esecuzione dei lavori effettuati, di seguito nel presente atto
denominato Appaltatore.

PREMESSO che:

- con Determinazione del Direttore n. 2019/..... del/2019 veniva indetta
la gara per l'affidamento del relativo appalto, approvando lo schema di
Avviso pubblico ed i relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso percentuale praticato sul prezzo posto a
base di gara;

- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2019/.... del, è
stata nominata RUP, per l'appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna
D'Angelo;

- che il codice identificativo gara è CIG:

- che con Determinazione del Direttore n. del si è
proceduto all'aggiudicazione del servizio di supporto al RUP ai fini della
verifica, approvazione e validazione di progetti presentati dal

Concessionario del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n. 44 e dall'Appaltatore dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti n. 2, dal Concessionario dell'impianto natatorio "Ferretti-Ferrari" di Via Melato 2/D, controllo dell'esecuzione dei relativi lavori e verifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati;

- che si sono conclusi con esito positivo i controlli sul soggetto aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di supporto al RUP, secondo il dettaglio che segue:

1. supporto al RUP per l'approvazione e validazione di progetti presentati dal Concessionario del "Centro Polisportivo Terrachini" di Via Terrachini n. 44, finalizzati alla realizzazione dei seguenti lavori:
 - a) campi 5 e 6: rifacimento in "resina acrilica in dispersione acquosa" (o altro materiale equiparabile di ultima generazione) dei terreni di gioco e relativo smaltimento di quelli dismessi. Termine ultimo dei lavori: **entro il 30 aprile 2020**;
 - b) campi da tennis 3 e 4: verifica statica della tensostruttura con interventi di consolidamento eventualmente necessari, sostituzione delle relative coperture con nuove coperture conformi alle norme dettate in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Termine

ultimo dei lavori: **entro il 30 agosto 2020;**

c) ristrutturazione completa degli spogliatoi ed eventuale sostituzione degli arredi con altri di analoga foggia e qualità nel corso della Concessione, se ritenuto necessario dal Concedente. Termine ultimo

dei lavori: **entro il 30 agosto 2020;**

d) campi da tennis 1, 2, 3 e 4: rifacimento in erba sintetica dei terreni di gioco e relativo smaltimento di quelli dismessi.

Termine ultimo dei lavori: campi 3 e 4 **entro il 31/12/2022**, campi 1 e 2 **entro il 31/12/2023;**

2. supporto al RUP per l'approvazione e validazione di progetti presentati dall'Appaltatore dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti n. 2 finalizzati alla realizzazione dei seguenti lavori:

a) ristrutturazione completa, consolidamento dei muri perimetrali, ripristino degli intonaci ed il tinteggio esterno ed interno dei due immobili adibiti a magazzino posti lungo Via Mirabello. Termine ultimo dei lavori: **entro il 31 dicembre 2019;**

b) eventuale rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, in caso di prolungamento del contratto di affidamento del complesso sportivo;

3. supporto al RUP per l'approvazione e validazione di progetti di miglioria presentati dal Concessionario dell'impianto natatorio "Ferretti-Ferrari" di Via Melato 2/D finalizzati alla realizzazione dei seguenti lavori:

a) ristrutturazione dell'atrio di ingresso, anzitutto mediante il rifacimento della facciata implicante la sostituzione dell'attuale vetrata e la realizzazione di una nuova pensilina, realizzata in

struttura portante in carpenteria metallica fissata a terra con un sistema di cordoli in cemento armato.

b) sostituzione dell'attuale vetrata ampliando nella bussola d'ingresso per l'intera larghezza della facciata;

c) pavimentazione interna con un nuovo rivestimento in resina, le tinteggiature interne dei locali interessati e la sostituzione degli arredi.

4. controllo dell'esecuzione dei lavori di cui ai punti sub 1), sub 2) e sub 3);

5. verifica del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori effettuati, da attestarsi mediante apposite perizie/relazioni e rapporti scritti.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti all'esecuzione del servizio in esame e di tutti gli obblighi assegnati all'Appaltatore tramite l'Avviso di gara ed i relativi allegati documenti di gara, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

In particolare l'Appaltatore dichiara di essere consapevole di tutto quanto - nulla escluso - lo obbliga verso la Fondazione, in ragione dell'Avviso di gara e dei documenti di gara allegati.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare del compenso, risultante dal ribasso percentuale del% sull'importo posto a base di gara (€ 16.000,00), è pari ad € (diconsi Euro/centesimi) per tutta la durata dell'affidamento, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, inclusi eventuali rimborsi, trasferte e spese vive.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 1, la durata del servizio è stimata in circa **24 (ventiquattro) mesi** (e comunque fino alla verifica del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo dei lavori effettuati) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'affidamento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio in via d'urgenza anche prima della formalizzazione del contratto. In tale ultimo caso la decorrenza avverrà dalla prima comunicazione formale, con la quale si richiede l'inizio delle prestazioni.

ART. 4 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
2. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese di qualunque genere connesse all'espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta economica, pertanto l'Appaltatore deve essere in grado di spostarsi autonomamente, con mezzi propri e relativi costi interamente a proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio ad egli appaltato.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di € (diconsi euro/centesimi),

mediante bonifico bancario / polizza fideiussoria n.
....., rilasciata in data da
..... Agenzia di, documento
conservato in atti rassegna n. del

2. L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:

a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma
16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le
disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e
le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa
interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente
affidamento;

c. di osservare tutti gli obblighi derivanti dal "Codice di
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed in
fenomeni di illegalità" dei dipendenti della Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione
nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, pena la
risoluzione del contratto;

3. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali
situazioni di conflitti d'interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per
tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere
in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni
proprie e/o di terzi.

4. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale
delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o

richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Appaltatore e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l'Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Appaltatore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della

propria immagine.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente contratto per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non

dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Appaltatore a titolo di garanzia definitiva, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.

2. La Fondazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;
- c. qualora sia accertato che l'Appaltatore sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;
- d. qualora sia accertato che l'Appaltatore abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, contro la Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;
- e. quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
- g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- h. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- i. in caso di frode;
- j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;

k. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

l. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

m. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dar luogo.

5. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Fondazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 8 – RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.

3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:

- a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;
- b. delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata

sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 9 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.
3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. La Fondazione provvederà al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
2. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa, emessa alla consegna di ogni certificazione di regolare esecuzione dei lavori effettuati, subordinatamente all'attestazione di regolarità del servizio, nonché al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni

contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all'acquisizione, da parte della Fondazione, della certificazione della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

3. Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.

4. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Appaltatore, indicando le relative modalità di pagamento.

6. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.

7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a:

..... Sede di -
IBAN:

8. L'Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i:
..... nato/a a il

..... - C.F.

9. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

10. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

11. L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:

a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi - ove eventualmente applicabili - di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella

struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto, salva la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi, restando egli in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto e nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.

ART. 13 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell'Appaltatore, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'Appaltatore non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore.

ART. 13 - INDIPENDENZA DELL'APPALTATORE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. L'Appaltatore eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando

con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente appalto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con il servizio appaltato, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Fondazione, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al nuovo Servizio.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario la Fondazione, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall'esercizio di

attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.

3. L'importo del massimale unico, a copertura dei rischi professionali, non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgolazerozero). L'Appaltatore è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure

manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì

p. l'Appaltatore

p. la Stazione Appaltante: dott. Domenico Savino (*documento firmato digitalmente*)